

IL REGIME FISCALE PER PERSONE RESIDENTI NON- DOMICILIATI

MARK HILL

LA BASE DEL SISTEMA DI TASSAZIONE “REMITTANCE BASIS” PER LE PERSONE FISICHE AI SENSI DELLA LEGGE MALTESE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO

A seconda della residenza e del domicilio dell'individuo, la responsabilità per l'imposta sul reddito maltese sorge –

1. su base mondiale, o
2. su remittance basis, o
3. su base territoriale

(1) La base d'imposizione a livello mondiale si applica al reddito delle persone che risiedono abitualmente e hanno il loro domicilio a Malta. In base alla base fiscale mondiale, tutti i redditi e i guadagni di capitale sono soggetti all'imposta maltese, indipendentemente dal luogo in cui provengono e da dove vengono ricevuti.

(2) La remittance basis si applica alle persone che non hanno il domicilio o non risiedono abitualmente a Malta. In base a questa sistema di tassazione dei trasferimenti, tutti i redditi derivanti da Malta sono soggetti all'imposta, indipendentemente dal luogo in cui sono ricevuti. D'altra parte, il reddito proveniente da fuori Malta è soggetto all'imposta maltese solo se e nella misura in cui è ricevuto in Malta. I guadagni di capitale derivanti al di fuori di Malta non sono soggetti ad imposta in Malta, anche se sono ricevuti in Malta

(3) La base territoriale si applica alle persone che non sono residenti a Malta e sono soggette all'imposta solo sul reddito derivante da Malta.

L'applicazione di questi concetti nella legge maltese descritto in precedenza dipende dal significato di vari termini e concetti di base, compreso e in particolare il domicilio. Gli individui che si trovano a Malta e considerano Malta la loro residenza permanente sono domiciliati a Malta. “Domicilio” qui si riferisce al luogo in cui una persona appartiene e implica legami più forti con un paese che la residenza. Il domicilio non dipende dalla nazionalità. Pertanto, una persona che risiede a Malta, anche se per un periodo prolungato o indefinito, è considerata non domiciliata a Malta se intende ritornare un giorno nel suo paese di residenza o stabilirsi un giorno altrove. Pertanto, una persona è considerata residente ma non domiciliata a Malta se mantiene i legami con il suo domicilio originario, come possedere ancora una casa nel suo paese di origine, la sua famiglia o i suoi membri vivono ancora nel proprio domicilio originale, possiede ancora una certa quantità della sua ricchezza nel suo residenza originaria, eccetera.

Di conseguenza, una persona residente non domiciliata è soggetta all'imposta sul reddito proveniente da Malta, vale a dire il reddito derivante dall'occupazione o da una professione, un'attività commerciale o un'altra attività autonoma, quando le attività sono eseguite in Malta, nonché sul reddito trasferito a Malta, ossia se gli è versato in Malta. Il reddito versato in un conto detenuto all'estero è considerato ricevuto anche a Malta se successivamente viene trasferito a Malta. I proventi di carattere patrimoniale, come un'eredità o i proventi dalla vendita di un bene di capitale, non costituiscono un reddito e la ricevuta a Malta è pertanto considerata non imponibile a Malta.

Tuttavia, la remittance basis dell'imposta comporta l'obbligo dell'individuo di pagare un importo minimo di imposta a Malta. L'obbligo fiscale minimo per le persone non domiciliate è di 5.000

euro all'anno. L'obbligo fiscale minimo per le persone non domiciliate si applica alle persone il cui reddito straniero è superiore a €35.000, implicando quindi che, indipendentemente da qualsiasi importo di reddito superiore ad Euro35.000 guadagnato al di fuori di Malta e non trasferito a Malta, non sarà tassato a Malta. È importante notare che i bonifici a Malta per spese ordinarie, come le spese di soggiorno, sono considerate come bonifiche di reddito, a meno che non venga dimostrato il contrario, indipendentemente dal conto estero da cui viene effettuato il bonifico.